

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2008

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell'*Aureobasidium pullulans* e del fosfonato di disodio nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2008) 7709]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/953/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

(4) Con la presente decisione viene ufficialmente confermato, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate a essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

(5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(2) Il 17 aprile 2008, la società bio-ferm GmbH ha presentato alle autorità austriache un fascicolo relativo alla sostanza attiva *Aureobasidium pullulans*, chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 21 maggio 2008 la società ISK Biosciences Europe SA ha presentato alle autorità francesi un fascicolo relativo al fosfonato di disodio chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

(3) Le autorità di Austria e Francia hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli delle sostanze attive in causa paiono soddisfare i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE riguardo a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli riguardanti le sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I della suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della medesima.

I fascicoli soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III di tale direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l'esame particolareggiato del fascicolo di cui all'articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, le conclusioni del suo esame, unitamente alla raccomandazione in merito all'iscrizione o no delle sostanze attive di cui all'articolo 1 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alle eventuali condizioni di tale iscrizione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

*ALLEGATO***SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE**

Denominazione comune, numero d'identificazione CIPAC	Richiedente	Data di applicazione	Stato membro relatore
<i>Aureobasidium pullulans</i> N. CIPAC: non applicabile	bio-ferm GmbH	17 aprile 2008	AT
Fosfonato di disodio N. CIPAC: 808	ISK Biosciences Europe SA	21 maggio 2008	FR